

Riunione del 6 febbraio 2007

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/24/07 – Istanza di inibitoria avverso i provvedimenti adottati dal G.U.R. Veneto C.U. n. 20 dell'1.2.2007 in merito alla gara n. 2101 di Coppa Veneto tra Open Software Scorzè (appellante) e Top Team Conegliano disputata il 24.1.2007.

Il Presidente della CAF

- letta l'istanza di sospensione avanzata in via preliminare nel ricorso in appello
- esaminati gli atti ufficiali di gara e i documenti
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 R. Giur.
- rilevato che al cpv. 14) del rapporto arbitrale è dato leggere: *"E' stato giocato un set di spareggio vinto dall'Open Software Scorzè per 25-11"*
- vista la circolare di indizione del Torneo Regionale denominato "Coppa Veneto Femminile/Maschile 2006/2007" datata 18.8.2006, ove è dato leggere: *"Fase finale: le otto squadre maschili e femminili rimaste disputeranno i quarti di finale e la semifinale, con gare di andata e ritorno, infrasettimanalmente nelle giornate indicate nei prospetti riportati di seguito. In caso di parità di set fatti e subiti al termine delle due gare, di seguito alla gara di ritorno andrà disputato un set di spareggio al 15 con due punti di scarto"*.
- visto l'art. 10 n. 2 R. Giur., in base ai quali 2. appartiene al Giudice Unico Regionale la competenza a giudicare, in prima istanza, in ordine alle gare dei campionati regionali di propria competenza territoriale nelle stesse materie e con gli stessi compiti e funzioni attribuiti al Giudice Unico Federale
- considerato che (art. 8 n. 2 R. Giur.) appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali (non solo, dunque, e non necessariamente ad istanza di parte) sulla regolarità di svolgimento delle gare oltre che (art. 9 R. Giur.) a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi
- ritenuto che una regola di gioco fissata con lapidaria chiarezza e con largo anticipo non possa in alcun caso essere superata da accordi intervenuti per le vie brevi sul campo tra gli arbitri e i contendenti

./.

- ritenuto che, stante anche l'eccezionalità del caso all'esame e riservato al merito ogni altro provvedimento, la decisione impugnata appare sorretta da motivazione congrua e convincente, che, *prima facie*, si presenta immune da vizi logici e giuridici

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno 15 febbraio 2007.ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 07.02.2007